

MAR 04 MAGGIO 2021

## **Se non si scaricano i dati della carta del conducente e del tachigrafo nei tempi stabiliti si viene sanzionati?**

Questa settimana diamo la parola al nostro comandante che risponde al quesito di un'azienda in merito alle tempistiche di scarico del tachigrafo e della carta conducente.

### **Cosa prevede la normativa in merito agli scarichi della carta tachigrafica e del tachigrafo?**

**Secondo l'art 10 c. 5 a REG. 561/06:** "...Un'impresa di trasporto che utilizza veicoli dotati di apparecchi di controllo in conformità dell'allegato **IB del regolamento (CEE) n. 3821/85 (TACHIGRAFI DIGITALI)** e che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento:

1. garantisce che **tutti i dati pertinenti siano trasferiti dall'unità di bordo e dalla carta del conducente secondo la frequenza stabilita dallo Stato membro**, e che siano trasferiti con maggiore frequenza affinché vengano trasferiti tutti i dati relativi alle attività intraprese dall'impresa, o per conto della stessa;
2. garantisce che tutti i dati trasferiti tanto dall'unità di bordo quanto dalla carta del conducente siano **conservati per almeno 12 mesi successivamente alla registrazione** e, se un addetto ai controlli dovesse richiederlo, tali dati siano accessibili, direttamente o a distanza, presso i locali dell'impresa.

### **Quali sono i riferimenti normativi a livello Europeo e Italiano che definiscono le tempistiche di scarico?**

**A livello Europeo: Regolamento (UE) n. 581/2010** della Commissione Europea **del 1° luglio 2010** sui periodi massimi per il trasferimento dei dati pertinenti dalle unità elettroniche

di bordo e dalle carte del conducente.

**A livello Italiano: Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 31 marzo 2006**, recante: «Modalità di conservazione e trasferimento dati dal tachigrafo digitale introdotto dal regolamento (CE) n. 2135/98»;

## **Con quali tempistiche vanno “trasferiti”/scaricati i dati tachigrafici?**

**Carta del conducente:** al massimo ogni **28 GIORNI**

**Memoria del tachigrafo:** al massimo ogni **90 GIORNI**

**Conservazione dei dati in azienda:** almeno **1 ANNO**

## **Che sanzione è prevista in caso di mancato oppure scarico successivo alla data di scadenza prevista?**

Nel caso in cui l'azienda non provvedesse allo scarico della carta e del tachigrafo nei tempi previsti (28 giorni e 90 giorni) è applicabile la sanzione:

**Ex Art. 174 c.14 del CDS**

**da € 333,00 a € 1331,00**

*"Il titolare dell'impresa di autotrasporto \_\_\_\_\_, in violazione delle disposizioni del REG. 561/06 non provvedeva a trasferire su memoria esterna e/o conservava per 12 mesi dalla registrazione i dati trasferiti dalle memorie del tachigrafo e della carta conducente "*

## **Chi viene sanzionato per il mancato/tardato scarico?**

La responsabilità in merito allo scarico dei dati dei dati è dell'azienda di autotrasporto, per cui in caso di accertamento la sanzione verrà elevata all'azienda.

## **Come si possono scaricare i dati tachigrafici?**

Per lo scarico delle carte tachigrafiche dei conducenti e della memoria dei tachigrafi vengono utilizzati dei **dispositivi di scarico manuale (chiavette)** o **automatici (scarico da remoto)**. Per poter visionare ed analizzare i dati è invece necessario l'utilizzo di **software specifici**.



Dispositivo di scarico  
**Actia D-Box**




Dispositivo di scarico  
**Tacho2Safe**



Dispositivo di scarico  
**Tacho4Safe**



Dispositivo di scarico  
**da remoto**



Schema di funzionamento  
**scarico da remoto**

## Allegati

**Regolamento (UE) n. 581/2010 della Commissione Europea del 1° luglio 2010**

**Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 31 marzo 2006**